

legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, sono rispettivamente elevati a 150, 165, 195.

#### Art. 2

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, il limite individuale per il lavoro straordinario del personale con la qualifica di Operatore, Operatore Qualificato ed Operatore Capo, che presta la propria attività in collaborazione diretta con gli organi istituzionali della Regione, può, in caso di assoluta necessità, essere elevato a 500 ore annue; per il restante personale, sempreché presti la propria attività in collaborazione diretta con gli organi istituzionali della Regione, tale limite può essere elevato a 360 ore annue.

#### Art. 3

La spesa annua derivante dalla presente legge prevista in L. 300 milioni per gli effetti di cui all'art. 1 e in L. 40 milioni per gli effetti di cui all'art. 2, fa carico rispettivamente ai cap. 400 e 421 del bilancio di spesa per l'esercizio in corso.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio dei rispettivi esercizi.

#### Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 29 aprile 1975

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. 46.

**Integrazioni e modifiche alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, concernente «L'organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale».**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i parametri 130, 145, 185, corrispondenti alle qualifiche funzionali di Operatore, Applicato - Operatore Qualificato, Coadiutore - Operatore Capo, indicate al comma 15 dell'art. 50 della